

CITTA' di CANICATTI' (Libero Consorzio Comunale di Agrigento)	Immediatamente esecutiva	
	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Seduta del Giorno N. <u>18</u> 10 MAR. 2023		

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO AD OPERATORE ESTERNO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE PER MEGLIO GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI E DELL'AMBIENTE.- ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 10 DEL 22/02/2023

L'anno duemilaVENTITTE addì Dieci del mese di MARZO alle ore Marzo ^{ore 9.40 e.s.} nel Comune di Canicattì e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco Rag. Vincenzo Corbo con l'intervento dei seguenti componenti:

Cognome	Nome	Presente	Assente
CORBO	Vincenzo	X	
BENNICI	Patrizia	X	
CORSELLO	Giuseppe	X	
FERRANTE BANNERA	Lillo		X
GIORDANO	Francesco	X	
MURATORE	Massimo		X
SCIABICA	Vincenzo		X
TEDESCO	Alberto	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Cinzia Chirieleison.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di Atto deliberativo

Il Sindaco Vincenzo Corbo e l'Assessore alla Polizia Municipale Alberto Tedesco, formulano alla Giunta Comunale la sotto riportata proposta.

Premesso che:

- fra gli obiettivi di mandato dell'Amministrazione Comunale, risultano essere prioritarie le azioni volte a tutelare la pubblica incolumità;
- in base alla normativa sopra richiamata, l'Amministrazione comunale deve garantire, in caso di sinistro stradale, il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione attraverso la pulizia della carreggiata e delle sue pertinenze mediante operazioni di recupero di detriti solidi non biodegradabili (frammenti di vetro, plastica e metallo), dell'aspirazione e completa rimozione di liquidi (refrigeranti, lubrificanti e carburanti) nonché del recupero di materiali trasportati dispersi dalla collisione;
- il costo degli interventi di pulizia va posto a carico dei coinvolti nei sinistri stradali in regione della responsabilità di ciascuno e che, pertanto, la procedura di recupero degli oneri che l'Amministrazione comunale dovesse sostenere andrebbero richiesti e contrattati con le compagnie assicuratrici;
- la presente delibera ha lo scopo di garantire la pulizia della platea stradale dai rifiuti generati da sinistri stradali;

Considerato che:

- la creazione di apposita struttura comunale munita delle attrezzature, del personale e delle necessarie autorizzazioni ministeriali risulterebbe essere troppo onerosa, sia in termine di risorse umane che economiche, in relazione al numero d'interventi annui da effettuare;
- è necessario, comunque, garantire appieno le attività in questione al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- l'instaurazione di una collaborazione con un operatore esterno in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia, consentirà di snellire non solo le procedure amministrative ma anche quelle operative in considerazione del fatto che anche le altre Forze di Polizia chiamate ad intervenire sul nostro territorio in caso d'incidente stradale avrebbero un unico referente vincolato da modalità e tempi d'intervento ben definiti;
- tale modalità organizzativa consentirebbe di evitare l'appostamento di risorse economiche a bilancio;
- la collaborazione *de quo*, ovvero l'affidamento dell'attività di ripristino post-incidente, così come sopra descritta, è qualificabile come concessione di servizio così come qualificata dall'articolo 3, comma I°, lettera vv) del Decreto Legislativo 50/2016;
- la concessione di servizio trasferisce in capo al concessionario il rischio operativo, così come definito dall'articolo 3, comma I°, lettera zz), sostanzialmente la controprestazione a favore del concessionario unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio;
- nel caso di specie la controprestazione che spetterebbe ad un operatore esterno - concessionario - consisterebbe nel recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del servizio di ripristino post-

incidente, nei confronti delle compagnie assicuratrici dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;

- la modalità d'intervento a chiamata di una società non contrattualmente vincolata comporta, attualmente, il rischio di mancato intervento e l'aggravio di lavoro per la struttura amministrativa del Settore Polizia Locale legata alla ripetitiva procedura di recupero del credito per ogni singolo evento;
- con delibera di giunta n. 10 del 22/02/2023 si è proceduto ad approvare lo schema di convenzione con la società RE.CO.GE. Srl che aveva presentato proposta con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente, n. 1615 del 13/01/2023, autorizzando la responsabile della P.O. n. 7 di procedere alla sottoscrizione della predetta convenzione;
- che è pervenuta all'Ente nota prot. n. 9420 del 06/03/2023 avente ad oggetto " servizio di ripristino dell'area interessata da incidenti stradali - affidamento alla ditta Re.Co.Ge - Deliberazione di G.C. N 10 del 22/02/2023 - richiesta di annullamento" e da un'esame delle motivazioni giuridiche espresse a supporto della richiesta di annullamento in autotutela della D.G. di cui all'oggetto e degli atti consequenziali, si è ritenuto opportuno procedere all'annullamento in autotutela della D.G. 10/2023 tenuto conto anche del fatto che, la P.O. n. 7, con nota prot. n. 10048 del 09/03/2023, ha precisato che allo stato non ha ancora definito gli atti necessari e propedeutici all'effettivo avvio del servizio;
- che, di conseguenza, si ritiene utile e vantaggioso per l'Ente che gli uffici competenti procedano ad un'ulteriore attività istruttoria, valutando le proposte che perverranno e procedendo ad un affidamento del servizio, secondo la vigente normativa, nell'interesse della collettività tutelando la pubblica incolumità;

Visti:

1. gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";
2. gli articoli 30 (principi comuni per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32, comma 2°, (preventiva individuazione degli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte), 36, comma 2° (possibilità di ricorso alle procedure ordinarie - soglia di 40.000,00 euro per affidamenti diretti e s.m.i.), 95 (criterio di aggiudicazione del minor prezzo) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);
3. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
4. il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero dell'Economia o le centrali di committenza regionali);
5. l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d'indicazione del codice identificativo di gara - CIG - reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto - CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);

6. l'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);
7. il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Testo Unico dell'Ambiente" (Norme in materia ambientale" – sanzioni per abbandono di rifiuti anche derivanti da incidente stradale qualora vengano lasciati a bordo strada);
8. il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" ed in particolare:
 - art. 1 – fra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato rientra la sicurezza delle persone nella circolazione stradale;
 - art. 14 – fra i compiti degli enti proprietari delle strade rientra la manutenzione e la pulizia delle stesse. Nella fattispecie il comma 1 lettera a) recita testualmente: "*Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, prevedono a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi*";
 - art. 15. comma 1, lettera f) bis - "su tutte le strade e loro pertinenze è vietato insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento", stabilisce, inoltre, per le violazioni a tale divieto una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400, e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,
 - art.161, comma 2 - "chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscido, infiammabili e comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito. Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il triangolo e in mancanza con altri mezzi idonei, nonché deve informare l'ente proprietario della strada ad un organo di polizia;

• **RITENUTO**

che l'Amministrazione, in virtù dei precisi interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del servizio di ripristino post incidente (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori) intende realizzare detto servizio attraverso un operatore esterno che con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;

che l'operatore esterno, in qualità di coordinatore del servizio, dovrà assicurare l'esistenza di una struttura centrale operativa che realizzi il coordinamento delle strutture locali, ad essa contrattualmente collegate, che concretamente espletino il servizio, per garantire operatività capillare sul territorio, consentendo così un più efficace contenimento dei prezzi dell'intervento, nonché realizzi la gestione del rapporto con le compagnie assicuratrici del responsabile del sinistro;

Vista la normativa vigente;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONGONO

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) di annullare la deliberazione di giunta comunale n. 10 del 22/02/2023;
- 2) di dare indirizzo alla P.O. n. 7 di procedere all'affidamento, secondo la vigente normativa, ad un

Operatore esterno in possesso di tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, del servizio di coordinamento dell'esecuzione del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza dell'Ente, svolto in emergenza, per meglio garantire la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente ;

3) di indicare al Responsabile della P.O. n. 7 di individuare un Operatore esterno che assicuri, a costo zero per l'Ente, il ripristino post incidente stradale, sia nella fase meramente operativa e sia in quella relativa alla procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli e/o causati da veicoli;

4) di autorizzare il Responsabile della P.O. n. 7 alla stipula di atto di convenzione con l'operatore individuato;


5) di stabilire fin da ora che la suddetta convenzione di affidamento dovrà avere la durata sperimentale di anni uno a decorre dalla data di sottoscrizione della stessa, in attesa della predisposizione di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla individuazione di una prestazione di servizi di carattere pluriennale;

6) di dare atto che l'affidamento del citato servizio non prevede oneri né a carico dell'Amministrazione né a carico dei cittadini.

I PROPONENTI:

ASS. ALLA POLIZIA MUNICIPALE

ALBERTO TEDESCO



IL SINDACO
VINCENTO CORBO



Pareri di Regolarità


Visti i pareri ex art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

Alla Regolarità Tecnica

Canicattì li 09 marzo 2023



La P.O. n. 7/Polizia Municipale
dott.ssa Patrizia Sola



Alla Regolarità Contabile

Canicattì li 10/03/2023

La P.O. n. 3/Servizi Finanziari
dott.ssa Carmela Meli



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

Ritenuto di doversi deliberare in merito;

Accertato che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla normativa vigente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Approvare in ogni sua parte la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

La seduta si conclude alle ore 9.50





L'Assessore Anziano

Il Sindaco
Vincenzo Garbo

Il Segretario Comunale

Cinzia Chirieleison

Affissa all'Albo Pretorio il

Originale

Canicattì, li

L'INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il _____, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CANICATTI', il

Il Segretario Comunale

Cinzia Chirieleison

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

CANICATTI', il

L'INCARICATO

Il Segretario Comunale

Cinzia Chirieleison

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 10/03/2023 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

CANICATTI', il 10/03/2023

Il Segretario Comunale

Cinzia Chirieleison